

REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2007

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 per quanto riguarda l'uso di pepsina liquida per rilevare *Trichinella* spp. nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafi 9 e 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni ⁽²⁾ stabilisce metodi di rilevamento di *Trichinella* spp. nei campioni prelevati da carcasse. Il metodo di riferimento di cui all'allegato I del suddetto regolamento prevede che per il rilevamento di larve di *Trichinella* spp. nei campioni di carne vengano aggiunti $10 \pm 0,2$ g di pepsina al campione.

(2) In alcune pubblicazioni scientifiche ⁽³⁾ si riporta che la pepsina in polvere può causare reazioni allergiche in talune persone sensibili.

(3) Le ricerche effettuate dal laboratorio comune di riferimento per i parassiti indicano che la sensibilità del metodo di riferimento per l'individuazione di *Trichinella* spp. non è alterata qualora venga utilizzata pepsina liquida anziché pepsina in polvere, seguendo le indicazioni del fabbricante. Il ricorso a tale alternativa risulta pertanto opportuno sia per il metodo di riferimento che per il metodo equivalente di individuazione di *Trichinella* spp. nelle carni.

(4) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 va quindi modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1665/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 46).

⁽³⁾ J Investig Allergol Clin Immunol (2006) 16, 136-137.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2075/2005 è modificato come segue:

1) il capitolo I è modificato come segue:

a) al punto 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;»

b) al punto 3.I, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Si aggiungono $10 \pm 0,2$ g di pepsina oppure $30 \pm 0,5$ ml di pepsina liquida.»

2) il capitolo II è modificato come segue:

a) al punto A.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) Pepsina, concentrazione: 1:10 000 NF (US National Formulary) corrispondente a 1:12 500 BP (British Pharmacopoeia) corrispondente a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), oppure pepsina liquida stabilizzata con 660 EP (European Pharmacopoeia) unità/ml minimo;»

b) al punto A.3.II., lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v) Si aggiungono infine 6 g di pepsina o 18 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l'ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»

c) al punto C.3.I, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) Si aggiungono infine 7 g di pepsina o 21 ml di pepsina liquida. Rispettare rigorosamente l'ordine per evitare la decomposizione della pepsina.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
